

LINEE GUIDA N. 5/2022

sull'uso della tecnologia di riconoscimento facciale

Avv. Lorenzo Tamos

lorenzo.tamos@avvocatinteam.com



Il 12 maggio 2022 l'EDPB ha licenziato le Linee Guida sul riconoscimento facciale quale trattamento di dati biometrici tra i più delicati, nonché sempre più diffuso e che, dall'angolo visuale della normativa c.d. "data protection", mette a dura prova i centrali elementi della proporzionalità e della necessità di (poter lecitamente) trattare i dati delle persone fisiche.

10:47:20







Accertamento, prevenzione e SICUREZZA (COLLETTIVA)







EDPB: "L'uso dei dati biometrici e in particolare della FRT, può ledere il diritto alla <u>dignità umana</u>, quale diritto sancito dall'articolo 1 della Carta.

La dignità umana richiede che gli individui non siano trattati come semplici oggetti.

La FRT calcola le caratteristiche esistenziali e altamente personali, i tratti del viso, in una forma leggibile da una macchina con lo scopo di usarli come targa umana o carta d'identità, oggettivando così il viso".

Dice Kant: «L'imperativo pratico è formulabile nel modo seguente: Agisci in modo da trattare l'umanità, così nella tua persona come nella persona di ogni altro, sempre come un fine, e mai come un mezzo»

Il riconoscimento facciale è usato per

- (A) autenticare o
- (B) identificare una persona

ed ha due principali utilizzi:

- (1) individuare le persone già inserite in elenchi di polizia;
- (2) monitorare i movimenti di una o più persone nello spazio pubblico



La **tecnologia FRT** si basa sul trattamento di **dati biometrici** e, pertanto, comprende il trattamento di categorie **particolari di dati** personali (art. 9 GDPR).

La FRT utilizza applicativi tecnologici dell'intelligenza artificiale (AI) o dell'apprendimento automatico (ML).



Studio Legale
Tamos & Partners
avvocatinteam.com

Cos'è la tecnologia FRT?



E' MOLTO PROBABILE... Il riconoscimento facciale è una <u>tecnologia probabilistica</u> che riconoscere automaticamente gli individui in base al loro viso per <u>autenticarli</u> o <u>identificarli</u>. La FRT rientra nella categoria della tecnologia biometrica.

<u>La biometria</u> comprende in genere tutti i processi automatizzati utilizzati per riconoscere un individuo in base alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali (impronte digitali, struttura dell'iride, voce, andatura, schemi dei vasi sanguigni, ecc.). Tali caratteristiche sono definite "dati biometrici", perché consentono o confermano l'identificazione univoca di quella persona.

È il caso dei volti delle persone o, più precisamente, della loro elaborazione tecnica mediante dispositivi di riconoscimento facciale: infatti, riprendendo l'immagine di un volto (da una fotografia o da un video), chiamato "campione" biometrico è possibile estrarre una rappresentazione digitale di caratteristiche distintive di un volto (il "modello").

Un modello biometrico è una rappresentazione digitale delle caratteristiche uniche che sono state estratte da un campione biometrico e possono essere archiviate in un database biometrico. Il modello dovrebbe essere unico e specifico per ogni persona ed è, in linea di principio, permanente nel tempo (ciò potrebbe dipendere dal tipo di biometria e dall'età dell'interessato) In fase di riconoscimento, il dispositivo confronta questo modello con altri modelli precedentemente testati.





Esempi di identificazione RTF

ricerca, in un database di fotografie, dell'identità di una persona non identificata;

monitoraggio dei movimenti di una persona nello spazio pubblico. Il suo volto viene confrontato con i modelli biometrici di persone che viaggiano o hanno viaggiato nell'area monitorata, ad es. quando viene lasciato un bagaglio o dopo che è stato commesso un reato;

ricostruire il percorso di una persona e le sue successive interazioni con altre persone, attraverso un confronto ritardato degli stessi elementi al fine di individuarne ad esempio i contatti. Tutti i volti catturati dal vivo dalle telecamere di video protezione vengono confrontati, in tempo reale, con un database tenuto dalle forze di sicurezza:

riconoscimento automatico delle persone in un'immagine per identificare, ad es., le loro relazioni su un social network che ne fa uso. L'immagine viene confrontata con i modelli di tutti coloro che in rete hanno acconsentito a questa funzionalità;

accesso ai servizi, con alcuni sportelli automatici che riconoscono i propri clienti, confrontando un volto catturato da una telecamera con il database delle immagini del viso in possesso della banca;

tracciamento del viaggio di un passeggero. Il template, calcolato in tempo reale, di qualsiasi persona che effettua il check-in ai varchi ubicati in determinate fasi del viaggio (punti di riconsegna bagagli, gate d'imbarco, ecc.), viene confrontato con i template delle persone precedentemente registrate nel sistema.




Studio Legale
Tamos & Partners
avvocatinteam.com

L'utilizzo della FRT non consenta solo l'elaborazione dei dati su larga scala ma crea anche il rischio di discriminazione personali e di risultati falsi. Del resto, la FRT, può essere utilizzata anche rispetto a grandi folle di persone ed importanti snodi di trasporto.

La tecnologia FRT è uno **strumento delicato messo a disposizione delle autorità competenti** (LEA).

Le LEA sono **autorità esecutive** ed esercitano **poteri che dipendono dagli Stati sovrani**.

La FRT è incline ad interferire con i diritti fondamentali degli individui – anche al di là del diritto alla protezione dei dati personali – ed è peraltro in grado di incidere sulla stabilità politica, sociale e democratica degli Stati.





Per la protezione dei dati personali nel contesto delle FFOO, devono essere soddisfatti i **requisiti della** DPDPG che prevede un certo quadro normativo relativo all'uso della FRT: art. 3, par. 13, "dati biometrici"; art. 4, principi; art. 8, liceità; art. 10, categorie particolari di dati; art. 11: processo decisionale automatizzato.

Molti diritti fondamentali possono essere pregiudicati dall'utilizzazione della FRT.

Pertanto, la **CDFUE** è essenziale per l'interpretazione del diritto alla protezione dei dati personali di cui all'art. 8 della CDFUE, ma anche per il diritto alla "privacy" sancito dall'art. 7 della medesima Carta.

Le **misure legislative** che fungono da base giuridica per il trattamento dei dati **interferiscono direttamente** con i diritti garantiti dagli **artt. 7 e 8 della Carta**.

Infatti, il trattamento dei dati biometrici costituisce in ogni circostanza, <u>e di per sé</u>, una grave interferenza. E tale interferenza non dipende solo dall'esito di un risultato costituito, ad esempio, da un abbinamento positivo che genera un dato biometrico. Invero, qualsiasi limitazione all'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali deve essere prevista dalla legge e <u>rispettare l'essenza di tali diritti e libertà</u>.



La base giuridica deve essere **sufficientemente** <u>chiara</u> per fornire ai cittadini un'adeguata indicazione delle condizioni e delle circostanze in cui le autorità sono abilitate a ricorrere alla TFR. Un mero recepimento nel diritto interno della clausola generale dell'art. 10 della DPDPG mancherebbe di precisione e prevedibilità.

Prima che il **legislatore nazionale crei una nuova base giuridica** per qualsiasi forma di trattamento dei dati biometrici mediante il riconoscimento facciale, è <u>"opportuno"</u> <u>consultare</u> l'autorità di controllo della protezione dei dati competente.

Le misure legislative devono essere <u>idonee al raggiungimento</u> degli <u>obiettivi legittimi</u> perseguiti dalla normativa adottata. Un **obiettivo di interesse generale** – per quanto importante possa essere – non giustifica, di per sé, una limitazione a un diritto fondamentale.

Le misure legislative dovrebbero <u>differenziare</u> e prendere di mira le persone interessate alla luce di un obiettivo specifico, ad esempio contrastare specifici reati gravi. Se la misura riguarda tutte le persone in modo generale senza tale differenziazione, limitazione o eccezione, essa intensifica la portata dell'interferenza, specie se il trattamento dei dati riguarda una parte significativa della popolazione.



Studio Legale
Tamos & Partners
avvocatinteam.com

Se i dati sono trattati sistematicamente all'insaputa degli interessati, si può generare una concezione generale di sorveglianza costante.

Ciò può comportare effetti devastanti per quanto riguarda alcuni o tutti i diritti fondamentali: come la dignità umana ai sensi dell'art. 1, la libertà di pensiero, coscienza e religione (art. 10), la libertà di espressione (art. 11), la libertà di riunione e di associazione (art. 12) della Carta.

Il trattamento di **categorie particolari** di dati, come i dati biometrici, può essere considerato "**strettamente necessario**" (art. 10 DPDPG) solo <u>se l'interferenza</u> con la protezione dei dati personali e le sue limitazioni è <u>indispensabile</u>, escludendo qualsiasi trattamento di natura generale o sistematica.







Alcuni principi

Il fatto che una fotografia sia stata manifestamente resa pubblica dall'interessato non comporta che i relativi dati biometrici, desumibili dalla fotografia con mezzi tecnici, siano considerati resi pubblici. Le impostazioni predefinite di un servizio, ad es. caratteizzati dall'assenza di scelta, quali i modelli resi pubblici senza che l'utente possa modificare l'impostazione, non devono mai essere interpretate come dati resi pubblici.

L'art. 11 LED riguarda il **processo decisionale automatizzato**. La FRT usa dati particolari e può comportare profilazione, a seconda delle modalità e finalità per le quali è stata adottata. Ai sensi del diritto UE e dell'art. 11, parag. 3, LED, **è vietata la profilazione che comporti una discriminazione** nei confronti di **persone fisiche sulla base di categorie particolari di dati**.

L'art. 6 LED impone di distinguere tra diverse categorie di interessati. Per gli interessati per i quali non esistono elementi idonei a far pensare che la loro condotta possa avere un nesso, anche indiretto o remoto, con la finalità legittima perseguita, è probabile che non vi è giustificazione di un'ingerenza.

Il **principio di minimizzazione dei dati** (art. 4, par. 1, lett. e, LED) richiede che qualsiasi **materiale video** <u>non pertinente allo scopo</u> del trattamento <u>sia sempre rimosso o reso</u> <u>anonimo</u> (ad es. sfocando senza possibilità di recuperare i dati) prima della diffusione.



I diritti degli interessati

Il titolare del trattamento deve considerare bene **come e se può** soddisfare i **diritti dell'interessato prima che venga avviato qualsiasi trattamento FRT** poiché spesso esso comporta il trattamento di categorie particolari di dati senza alcuna interazione apparente con l'interessato.

L'effettivo esercizio dei diritti è subordinato all'adempimento da parte del titolare dei propri obblighi di informazione (art. 13 LED). Nel valutare un "caso specifico" è necessario considerare diversi fattori, compreso se i dati personali sono raccolti all'insaputa dell'interessato.

Se il processo decisionale si basa solo su tecnologia FRT, gli interessati devono essere informati sulle caratteristiche del processo decisionale automatizzato.

Per le **richieste di accesso**, quando i dati biometrici sono archiviati e collegati a un'identità anche mediante dati **alfanumerici**, ciò dovrebbe consentire all'autorità di dare riscontro ad una richiesta di accesso basata su una ricerca mediante tali dati alfanumerici, senza ulteriori elaborazioni di dati biometrici altrui.

I rischi per gli interessati sono gravi se dati inesatti sono archiviati in un database di polizia e/o condivisi con altri soggetti. Il titolare deve correggere i dati memorizzati e i sistemi di FRT (C. 47 LED).

Il diritto alla **restrizione** diventa molto importante quando si tratta di tecnologia di FRT basata su **algoritmi** e quindi **non porti mai un risultato definitivo** in situazioni in cui vengono raccolte grandi quantità di dati e l'accuratezza e la qualità dell'identificazione possono variare.



Una DPIA prima dell'uso di FRT è un requisito obbligatorio, cfr. art. 27 LED.

L'EDPB raccomanda di rendere pubblici i risultati di tali valutazioni, o almeno i principali risultati e conclusioni della DPIA, come misura di rafforzamento della fiducia e della trasparenza.


La maggior parte dei casi di diffusione e utilizzo di FRT comporta un rischio intrinseco elevato per i diritti e le libertà degli interessati. Pertanto, l'autorità che utilizza l'FRT dovrebbe consultare l'autorità di vigilanza competente prima dell'installazione del sistema.

Posta la natura unica dei dati biometrici, l'autorità che usa tecnologia FRT dovrebbe prestare particolare attenzione alla **sicurezza del trattamento**, in linea con l'art. 29 LED. Le autorità dovrebbero garantire che il sistema sia conforme alle norme e attuare misure di protezione dei modelli biometrici.

I principi e le garanzie di protezione dei dati devono essere incorporati nella tecnologia prima dell'inizio del trattamento. Pertanto, anche quando una LEA intende applicare e utilizzare FRT da fornitori esterni, deve garantire, ad esempio attraverso la procedura di appalto, che siano implementate solo le FRT basate sui principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

La **registrazione** (cfr. art. 25 LED) costituisce un importante presidio per la verifica della liceità del trattamento, sia internamente (es. autocontrollo da parte del titolare/responsabile del trattamento) sia da parte delle autorità di controllo esterne. Nell'ambito dei sistemi di riconoscimento facciale, la registrazione è consigliata anche per le modifiche al database di riferimento e per tentativi di identificazione o verifica inclusi utente, esito e punteggio di affidabilità.





avvocatinteam.com

L'EDPB ricorda la sua richiesta congiunta con quella del GEPD di <u>vietare</u> determinati tipi di trattamento in relazione a:

- (1) identificazione biometrica a distanza di individui in spazi accessibili al pubblico;
- (2) sistemi di riconoscimento facciale supportati dall'IA che categorizzano gli individui in base ai loro dati biometrici in raggruppamenti in base all'etnia, al genere, nonché all'orientamento politico o sessuale o ad altri motivi di discriminazione;
- (3) uso del riconoscimento facciale o tecnologie simili, per dedurre le emozioni di una persona fisica;
- (4) trattamento di dati personali in un contesto di applicazione della legge che farebbe affidamento su una banca dati popolata da una raccolta di dati personali su larga scala e in modo indiscriminato, ad esempio mediante il "raschiamento" di fotografie e immagini di volti accessibili online.

Le Linee guida si rivolgono ai legislatori a livello nazionale e dell'UE, nonché alle LEA e ai loro funzionari nell'attuazione e nell'utilizzo dei sistemi FRT.

Le persone fisiche sono considerate dalle linee guida in commento nella misura in cui sono interessate in generale o in quanto interessati in particolare per quanto riguarda i diritti delle stesse.



Il semplice rilevamento di volti da parte di <u>telecamere</u> cosiddette "intelligenti" <u>non</u> costituisce <u>necessariamente</u> un sistema di riconoscimento facciale. Pur sollevando importanti questioni etiche e di efficacia, tecniche digitali per rilevare comportamenti anormali o eventi violenti, o per riconoscere emozioni facciali o addirittura sagome, essi non possono essere considerati sistemi biometrici che trattano categorie speciali di dati personali, a condizione che non mirano ad identificare in modo univoco una persona e che il trattamento dei dati personali coinvolto non include altre categorie particolari di dati personali.

Esempi che non sono, tuttavia, completamente estranei al RTF e sono soggetti alle norme sulla protezione dei dati. Inoltre, tali **sistemi di rilevamento potrebbero essere utilizzati in combinazione con altri sistemi** volti all'identificazione di una persona e quindi essere considerati una tecnologia **RTF**.

Diversamente dai sistemi di acquisizione ed elaborazione video che, ad es., richiedono l'installazione di dispositivi fisici, il riconoscimento facciale è una funzionalità software che può essere installata all'interno di sistemi esistenti (telecamere, database di immagini, ecc.). Tali funzionalità possono quindi essere collegate o interfacciate con una moltitudine di sistemi, e combinate con altre funzionalità. Tale integrazione in un'infrastruttura già esistente richiede un'attenzione specifica perché comporta rischi intrinseci dovuti al fatto che la tecnologia RTF potrebbe essere priva di barriere e facilmente nascosta.



EDPB: è inoltre importante evidenziare che l'intervento umano, nella valutazione dei risultati della tecnologia di riconoscimento facciale, potrebbe non fornire necessariamente una garanzia sufficiente nel rispetto dei diritti delle persone e in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, tenuto conto dei possibili pregiudizi e errori che potrebbero derivare dall'elaborazione stessa.

Inoltre, è importante valutare in modo critico i risultati della FRT durante l'intervento umano.

Studio Legale
Tamos & Partners
avvocatinteam.com



Le LED possano beneficiare dei migliori strumenti per identificare rapidamente gli autori di reati gravi. Tuttavia, tali strumenti dovrebbero essere utilizzati nel <u>rigoroso</u> rispetto del quadro giuridico applicabile e solo nei casi in cui soddisfino i requisiti di <u>necessità</u> e proporzionalità.

Le moderne tecnologie possano essere parte della soluzione, non sono affatto un "proiettile d'argento".

Vi sono casi d'uso delle tecnologie di RTF che pongono rischi inaccettabilmente elevati per gli individui e la società ("linee rosse"). Per questi motivi l'EDPB e l'EDPS hanno chiesto il loro divieto generale.

NB: L'identificazione biometrica remota di individui in spazi accessibili al pubblico pone un alto livello di rischio di intrusione nella vita privata e non trova posto in una società democratica poiché, per sua natura, esso comporta una sorveglianza di massa.

l'EDPB considera anche i sistemi di riconoscimento facciale supportati dall'IA che categorizzano gli individui in base alla loro biometria in gruppi in base all'etnia, al genere, all'orientamento politico o sessuale, non compatibili con la Carta.

Studio Legale
Tamos & Partners

avvocatinteam.com

Approfondimenti

Avv. Lorenzo Tamos

Lorenzo.tamos@avvocatinteam.com